

COMUNE di ROGLIANO  
Provincia di Cosenza

STATUTO COMUNALE  
(TESTO COORDINATO)

TITOLO 1°  
IL COMUNE

CAPO 1° ELEMENTI

**Art. 1. Territorio e Gonfalone**

1. Rogliano è un Comune costituito dal capoluogo, dalle frazioni rurali di Balzata e Saliano e degli agglomerati di Acqualatiglia, Cappuccini Vecchi, Cortivetero, Cupi, Destro Mola, Pianimbutto, Poverella, Melobuono, Gallico.
2. Il territorio del Comune si estende per circa Km. 41.86 quadrati e confina con il territorio dei Comuni di Aprigliano, Marzi, Parenti e Santo Stefano di Rogliano.
3. La sede amministrativa e legale del Comune è il Palazzo di Città , ubicato nel capoluogo. Uffici distaccati possono essere costituiti lontano dal Capoluogo.
4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “ Città di Rogliano” e nel suo Gonfalone.
5. Il Gonfalone accompagnato dal Sindaco o da chi lo sostituisce può essere presente nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze.
6. L’uso del sigillo e del Gonfalone del Comune per fini non istituzionali è vietato.
7. Il Gonfalone del Comune è così rappresentato:  
corona del Comune d’argento “campo” rosso; “drappo” giallo; stella d’oro a cinque raggi; smalti dei monti, alla tedesca, anch’essi d’oro; fronde d’alloro verde con le drupe d’oro; fronde di quercia verde con le ghiande d’oro; nastro tricolore.

**Art. 2. L’ Autonomia**

1. La Comunità locale è titolare dell’autonomia che con lo Statuto ed i regolamenti costituisce il principio guida dell’ordinamento generale del Comune.

## **Art. 3. Lo Statuto**

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale normativo che, in attuazione dei principi costituzionali, legislativi e dell'autonomia locale indirizza e regola i procedimenti e gli atti del Comune.

### CAPO 2° PRINCIPI

## **Art. 4. Principi fondamentali**

1. Il Comune fonda la sua azione sull'autonomia, l'efficienza, l'imparzialità e la trasparenza e rappresenta la comunità secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. Tutti i cittadini sono uguali davanti al Comune senza alcuna distinzione di razza, di condizione personale, sociale, di credo religioso e di opinione politica.
3. Ogni cittadino, secondo le proprie capacità e possibilità, concorre allo sviluppo civile, culturale e materiale della Comunità.
4. Il Comune concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la realizzazione delle pari opportunità per tutti i cittadini.

## **Art. 5. Finalità istituzionali**

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti di cui è dotato e delle leggi di coordinamento della Finanza Pubblica.
3. Il Comune attraverso la sua azione amministrativa promuove condizioni di occupazione e tutela i diritti dei lavoratori.
4. Finalizza la sua attività amministrativa, politica e sociale al costante ed ordinato sviluppo culturale ed economico dell'intera comunità offrendo a tal fine ai giovani idonea opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative.
5. Promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, specie giovanili.
6. Conserva i legami con gli emigrati e favorisce la crescita del rapporto di ospitalità.
7. Promuove ed effettua un organico assetto del territorio salvaguardando l'identità culturale, architettonica del Paese nonché l'integrità fisica e storica del territorio con riguardo particolare al centro storico.
8. Tutela il diritto alla salute dei cittadini attraverso iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi socio-sanitari.
9. Rimuove gli ostacoli che limitano il diritto allo studio e alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione pubblica e privata ed il proseguimento negli studi.

10. Attua la tutela dell'ambiente, cura la conservazione dei beni storici artistici e culturali, la divulgazione e la rivalutazione delle tradizioni locali.

**11. Valorizza le libere associazioni e riconosce l'insostituibile funzione delle attività di volontariato.**

**12. Svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, in ogni caso coordinate dagli Organi Istituzionali.**

**13. Il Comune di Rogliano ripudia tutte le forme di violenza e riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.**

## **Art. 6. Rapporti con Enti ed Istituzioni**

1. Il Comune come parte della più ampia realtà regionale, nazionale ed europea, afferma il diritto di esprimere nelle forme più consone apprezzamenti e proposte sui problemi di rilevanza generale.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e provvede secondo le proprie competenze alla loro specificazione ed attuazione.
3. Ispira i propri rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione, la Comunità Montana, l'Azienda Ospedaliera e quella Sanitaria, il Distretto Scolastico, le Autorità Statali, Religiose e le altre istituzioni di carattere intercomunale, ai principi di cooperazione fattiva secondo le rispettive sfere di autonomia e di competenza.

### TITOLO 2°

#### ORGANI ELETTIVI

##### CAPO 1°

#### CRITERI GENERALI CONSIGLIO COMUNALE

## **Art. 7 – Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco**

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Le riunioni degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali, per particolari problemi, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede secondo le modalità previste nel regolamento.
3. Spetta agli organi elettivi la rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabiliti dallo Statuto.

## **Art. 8. Il Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale, eletto nelle forme di legge, rappresenta l'intera Comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Ha autonomia funzionale ed organizzativa e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri,

alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Dette norme fissano, altresì, le modalità attraverso le quali vengono fornite al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Fissano, ancora, le modalità attraverso le quali il Consiglio stesso gestisce le risorse attribuitegli per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di efficienza, legalità e trasparenza.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali, previsti dalla legge, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con quella provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi, delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Il Consiglio è composto da 16 Consiglieri e dal Sindaco e dura in carica cinque anni fino alla elezione del nuovo Consiglio.

## **Art. 9. Convocazione e Presidenza**

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori nelle forme di regolamento.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione per la convalida degli eletti. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.

## **Art. 10. Modalità di convocazione**

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
4. Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima. In questo caso, quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattare in aggiunta ad altri iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

## **Art. 11. Sessioni e sedute**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e in sedute straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate dal 1° gennaio al 15 luglio, dal 1° settembre al 31 dicembre, nonchè quelle nelle quali vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti di cui all'art. 32, comma 2° lett. a) e b) della legge 8. 6. 1990, n° 142 per come successivamente modificata ed integrata.

3. Sono sedute straordinarie quelle convocate dal 16 luglio al 31 agosto e quelle convocate nell'anno:
  - a) per iniziativa del Sindaco;
  - b) su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.  
In quest'ultimo caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
4. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria per richiesta scritta di almeno 50 (cinquanta) cittadini iscritti alle liste elettorali dell Comune di Rogliano. In quest'ultimo caso, il Sindaco, di concerto con il Segretario Comunale, valuta se la materia è di competenza del Consiglio, in caso positivo la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile altrimenti lo stesso dà comunicazione della richiesta nella prima seduta utile. Il Consiglio può deliberare anche in contrasto alla decisione del Sindaco sull'inserimento della richiesta all'ordine del giorno.

## **Art. 12. Validità delle sedute e votazioni**

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, però nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computarvi il Sindaco, salvo i casi per i quali la legge prevede una presenza diversa di Consiglieri.
2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
3. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti ad eccezione delle diverse maggioranze stabilite dalla legge.
4. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 11, 4 comma, i cittadini possono chiedere di parlare iscrivendosi presso la Presidenza che ne darà facoltà prima degli interventi dei Consiglieri. Tali interventi saranno registrati in verbale, come per i Consiglieri.

### CAPO 2° CONSIGLIO

## **Art. 13. Competenze**

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge 8.6.1990 n° 142 per come successivamente modificata ed integrata, nonché dalle altre leggi statali e regionali.
2. Determina con regolamenti le garanzie di trasparenza e di correttezza amministrativa, le procedure d'appalto ed i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari a persone, ad enti pubblici e privati, ad associazioni.
3. Disciplina, con il Regolamento di cui al successivo art. 21, i modi della propria partecipazione alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte

del Sindaco.

4. Il Consiglio individua nel Palazzo comunale apposito spazio facilmente accessibile da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. La pubblicazione deve consentire la lettura degli atti e degli avvisi di cui al comma precedente.
6. Ogni modificazione della denominazione delle frazioni e degli agglomerati è di competenza del Consiglio Comunale previa consultazione di tutti gli elettori del Comune.
7. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

## CAPO 2°

### STATUS DI CONSIGLIERE

#### **Art. 14. I Consiglieri Comunali**

1. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale immediatamente dopo la convalida della sua elezione da parte del Consiglio.

#### **Art. 15. Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. Il Consigliere ha il dovere di partecipare a tutte le attività del Consiglio.
2. Ciascun Consigliere ha il diritto di presentare proposte di deliberazione e di ottenere copia di atti, provvedimenti e documenti del Comune, delle Istituzioni, delle Aziende e degli Enti da esso dipendenti.
3. Ha anche il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo modalità e termini previsti dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. I gruppi consiliari e i singoli Consiglieri debbono altresì ricevere, secondo le procedure previste dal Regolamento del Consiglio, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio stesso.
5. Il Consigliere è tenuto al segreto sui documenti amministrativi e sulle informazioni per i quali sia richiesto dal Sindaco il carattere "riservato", che va opportunamente motivato.

#### **Art. 16. Obligo di astensione**

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta dei loro congiunti od affini sino al

quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esenzione di diritti, somministrazione o appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
3. L'obbligo di astensione non s'applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata diretta fra il contenuto della deliberazione ed alcuno dei soggetti di cui al primo comma.

## **Art. 17. Dimissioni e decadenze**

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, procede alla relativa surroga, esclusa solo nella ipotesi di cui all'art. 39, 1° comma lett. b) n. 2 della legge n. 142/90 e ss. mm.
2. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale, deve essere dichiarato decaduto .A tal fine il Sindaco provvede alla formale contestazione ed alla conseguente acquisizione delle cause giustificative. Se il Consigliere non fornisce dette cause nel termine stabilito di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, o se il Consiglio le dichiara insufficienti, si procede alla formalizzazione della decadenza ed alla contemporanea surroga con il primo dei non eletti nella stessa lista .

CAPO 3°

ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO

## **Art. 18. Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi con espressa dichiarazione da rendere subito dopo la convalida degli eletti. Il gruppo si costituisce con l'adesione di almeno 2 (due) Consiglieri.
2. Durante il corso della legislatura si possono costituire gruppi misti consiliari rispetto a quelli di cui al primo comma, se ad essi aderiscono almeno n. 2 (due) Consiglieri
3. Nel caso in cui di una lista viene eletto un solo Consigliere, al medesimo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative di un gruppo.
4. Ciascun gruppo comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del capogruppo nel corso della prima riunione del Consiglio Comunale.
5. Il Comune mette a disposizione dei Gruppi Consiliari un apposito locale per lo svolgimento delle loro attività.
6. Il regolamento può prevedere, altresì, le competenze dei capigruppo e le relative attribuzioni.

## **Art. 19. Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio Comunale, oltre alle commissioni previste dalle leggi, può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. La presidenza di commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove previste dal Regolamento e costituite, deve essere attribuita alla minoranza. In particolare, spetta a detta minoranza la “ Commissione per la verifica dello stato di attuazione del programma “ composta complessivamente da n. 5 (cinque) consiglieri dei quali tre assegnati alla maggioranza e due alla minoranza consiliare tra cui il citato Presidente. La Commissione viene nominata nella prima seduta consiliare utile, dopo quella di insediamento.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai lavori il Sindaco, gli assessori, gli organismi associativi, i funzionari dell'ente ed i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

## **Art. 20. Attivazioni e competenze**

1. Il compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti del Consiglio.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di questioni di carattere particolare generale individuate dal Consiglio.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
  - la nomina del Presidente della Commissione;
  - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli Organi del Comune;
  - le forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsioni regolamentari, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
  - i metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

## **Art. 21. Regolamento del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, provvede all'adozione del suo Regolamento.

CAPO 4°

LA GIUNTA COMUNALE

## **Art. 22. Composizione ed elezione**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo che il Consiglio discute ed approva in apposito documento.
2. Non può procedersi alla nomina degli Assessori se non siano prima convalidati tanti Consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.
3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.
4. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e fino a un numero massimo di 6 (sei) Assessori, tra cui il Vice Sindaco. Il Sindaco, con proprio Decreto, stabilisce il numero degli Assessori dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la riunione della Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.

## **Art. 23. Assessori esterni**

1. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. Gli Assessori esterni partecipano alle riunioni del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega ed hanno diritto di intervento, se chiamati in causa, per fatto personale.

## **Art. 24. Principi di funzionamenti**

1. L'attività della Giunta è collegiale e le sue sedute non sono pubbliche. Il regolamento può prevedere la partecipazione di funzionari, di dipendenti e di esperti.
2. La Giunta delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno, eventualmente arrotondata per eccesso, dei componenti di cui all'articolo 22, 4 comma, ed a maggioranza dei voti.
3. Il voto si esprime in forma palese, ma, nel caso di deliberazione concernente persone, in forma segreta.

## **Art. 25. Attribuzioni e competenze**

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione del Comune non riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi.
2. Collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio con gli atti fondamentali e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa che ispirano l'azione del Consiglio.
3. Esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio con proposte formali ed istruite per l'adozione di atti di competenza del Consiglio medesimo.
4. Nell'ambito delle sue competenze di amministrazione ed attraverso iniziative propositive nei confronti del Consiglio, la Giunta persegue la realizzazione del programma proposto nel documento programmatico degli indirizzi generali di governo.

## **Art. 26. Obbligo di astensione**

1. In esecuzione dell'art. 18, 2° comma secondo periodo, della legge 3/8/1999 n. 265 anche nei confronti dei componenti della Giunta Comunale si applica il disposto del precedente art. 16.

## **Art. 27. Durata in carica e decadenza**

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
5. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco.
6. Esclusivamente nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

CAPO 5°

IL SINDACO

## **Art. 28. Elezione**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legislazione vigente.
2. Nella seduta di insediamento presta, davanti al Consiglio, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

## **Art. 29. Attribuzione e competenze**

1. Il Sindaco è garante del rispetto delle leggi, dell'attuazione dello Statuto, della osservanza dei regolamenti ed esercita le funzioni previste dai medesimi e dalle leggi.

2. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, stabilendone la data e l'ordine del giorno, nonché la conferenza dei capigruppo.
3. Esercita le funzioni di rappresentanza anche legale del Comune, di presidenza, di sovrintendenza, di amministrazione, di coordinamento delle attività della Giunta e di consultazione delle forze culturali, sociali, politiche ed economiche.
4. Può revocare gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
6. Nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale coordina, riorganizza e modifica:
  - a) gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
  - b) gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare la esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
7. Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze per l'osservanza, da parte dei cittadini, di leggi, regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti richiesti dall'interesse generale o da particolari condizioni.
8. Il Sindaco, secondo le modalità e termini previsti dalla legge, provvede alle nomine di competenza del Consiglio Comunale in caso di sua inadempienza.
9. Il Sindaco esercita le competenze in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
10. Si astiene dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nelle ipotesi di cui al precedente art. 16.

## **Art. 30. Attribuzioni e competenze**

1. Sovrintende alle materie di cui l'art. 38, comma 1° lett. a), b), c) e d) della legge 8.6.1990 n° 142 per come modificato ed integrato.
2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, a garanzia della incolumità dei cittadini.
3. Ove necessario, per l'esecuzione di detti provvedimenti, può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica. Se i provvedimenti rivolti a persone determinate rimangono ineseguiti, possono essere attuati d'ufficio, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati eventualmente commessi.
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita tutte le anzidette funzioni.

## **Art. 31. Potestà di delega**

1. Il Sindaco ha facoltà di delega anche per l'assegnazione di aree, ambiti e settori agli Assessori Comunali e per l'attribuzione di specifici incarichi e funzioni anche a Consiglieri Comunali.

## **Art. 32. Il Vice Sindaco**

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo o nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'art 15, comma 4 bis, L. n. 55/90 per come modificato ed integrato dall'art. 1 L. n. 16/12, il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco.

## CAPO 6°

### SANZIONI ORGANI ELETTIVI

#### **Art. 33. Rimozione e sospensione**

1. Il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori Comunali possono essere rimossi dalla carica con Decreto del Presidente della Repubblica, nei casi previsti dall'art. 40 della legge 8.6.1990 n.° 142.
2. In attesa del Decreto Presidenziale, il Prefetto, sussistendo motivi di grave e urgente necessità, può sospendere i soggetti di cui al precedente comma.
3. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali sono sospesi dalle funzioni con provvedimento del Prefetto nei casi di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 15 della legge 19.3.1990 n.° 55 e decadono dall'ufficio nelle ipotesi di cui al comma 3 del medesimo articolo.

## TITOLO 3°

### UFFICI

## CAPO 1°

### CRITERI ED OBIETTIVI

#### **Art. 34. Organizzazione generale**

1. Con appositi provvedimenti il Comune determina la propria dotazione organica, disciplina le modalità di assunzione, lo sviluppo di carriera e lo status dei dipendenti.
2. In conformità al presente Statuto e con idoneo Regolamento, il Comune disciplina altresì l'organizzazione generale degli Uffici e dei Servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità e flessibilità di gestione, avendo come obiettivi l'efficienza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa nell'esclusivo interesse dei cittadini.
3. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun Settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi

collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

## CAPO 2 °

### FUNZIONI GESTIONALI

#### **Art. 35. Il Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco , dal quale dipende funzionalmente, secondo le procedure di cui al D.P.R 4/12/1997 n. 465 e può essere revocato ai sensi dell'art. 17, 71° comma, della legge 15/5/1997 n. 127.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione; assume funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente; esercita ed adempie a quanto previsto dalle lettere a) b) e c) dell'art. 17, 68° comma , della legge n.127/97.

#### **Art. 36. Il Direttore Generale**

1. Il Sindaco può conferire al Segretario le funzioni di Direttore Generale di cui all'art. 51 bis della legge n. 142/90.
2. Previa stipula di apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni , assommate, raggiungono i quindicimila abitanti, è consentito nominare quale Direttore Generale un soggetto diverso dal Segretario.
3. Le procedure di nomina, le competenze e la revoca del Direttore Generale sono stabilite dalla legge; la disciplina del rapporto di lavoro ed il relativo compenso restano rimessi alla libera contrattazione tra le parti, nel rispetto delle norme contrattuali eventualmente in vigore e secondo quanto voluto dal Regolamento di cui all'art. 34, 2° comma.

#### **Art. 37. Responsabili delle Strutture**

1. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, le procedure per la individuazione e la nomina dei Responsabili della struttura, le loro competenze e funzioni.
2. Con lo stesso Regolamento vengono disciplinati gli incarichi esterni, sia entro che fuori la dotazione organica, e le consulenze esterne.

#### **Art. 38. Vice Segretario**

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale e ne esercita le funzioni vicarie in caso di assenza, vacanza o impedimento.

CAPO 3°  
PERSONALE

## **Art. 39. I Dipendenti**

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il proprio Responsabile e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento di Organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a perseverarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà dei diritti sindacali.

## **Art. 40. Procedimenti Disciplinari**

1. Uno specifico Regolamento disciplina, secondo le norme previste e per tempo vigenti, gli illeciti amministrativi, il procedimento disciplinare e le relative sanzioni.

Titolo 4°  
PROCEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO  
Capo 1°  
DIRITTI

## **Art. 41. Partecipazione dei cittadini**

1. Il Comune assicura, così come previsto dalla L. n. 241/90 e successive modifiche, a tutti i cittadini la partecipazione al procedimento di adozione di atti con effetti giuridici su situazioni dei medesimi cittadini e della collettività.
2. L'Amministrazione Comunale, nei limiti previsti dalla legge, ed in assenza di motivi di particolare esigenza di un celere svolgimento del procedimento, salva comunque la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, è obbligata a comunicare l'inizio del procedimento medesimo a tutti i soggetti direttamente interessati, a quelli diversi individuati o facilmente individuabili che possono essere pregiudicati dal provvedimento nonché a quelli il cui intervento è necessario.
3. I soggetti portatori di interessi pubblici e privati, le associazioni o i comitati portatori di interessi diffusi,

- hanno diritto di intervenire nel procedimento amministrativo se pregiudizievole nei loro confronti.
4. I medesimi hanno, altresì, diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare difese o documenti il cui rigetto deve essere loro comunicato dal Comune con le proprie motivate determinazioni.

## **Art. 42. Istanze, petizioni e proposte**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco ed agli organismi amministrativi, istanze, interrogazioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa e petizioni, anche collettive, per esporre comuni necessità o sollecitare provvedimenti su questioni di interesse generale.
2. Le istanze e le petizioni vanno definite dai competenti organi entro il termine previsto dal regolamento. Il provvedimento di definizione va comunicato ai proponenti entro il termine del regolamento.
3. I cittadini, nel numero stabilito dal regolamento, possono avanzare proposte motivate per l'adozione di atti amministrativi al Sindaco che ha obbligo di trasmetterle entro 60 giorni dalla presentazione all'organo competente, corredate dal parere dei Responsabili dei Settori competenti, e della attestazione di copertura finanziaria.

## **Art.43. Forme associative e di volontariato**

1. Il Comune attraverso lo Statuto riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della Comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere la efficacia della democrazia. Il Comune, pertanto, valorizzando il contributo delle libere forme associative al governo della comunità locale:
  - a) sostiene la cittadinanza attiva rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale;
  - b) sostiene le attività e i programmi di associazionismo anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
  - c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
2. Il Comune riconosce all'associazione Pro-Loce il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di sviluppo delle attività turistiche e culturali su tutto il territorio comunale.
3. Il Comune riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di volontariato che perseguono, anche mediante autonome iniziative, finalità di solidarietà sociale.

## **Art.43 bis. Albo delle Associazioni**

1. Il Comune istituisce l'Albo comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato. Possono iscriversi all'Albo i soggetti di cui sopra legalmente costituiti e che non abbiano scopo di lucro. Alla domanda dovrà essere allegata copia dello Statuto.
2. Per favorire la programmazione ed il coordinamento degli interventi del Comune nei diversi campi di attività delle Associazioni roglianesi, entro la fine del mese di Ottobre, le Associazioni, le Organizzazioni di volontariato e dei cittadini, presentano un programma delle iniziative da realizzare nell'anno successivo.

Tale procedura è da intendersi come preferenziale per il concorso, anche economico del Comune, ma non può rappresentare impedimento per le iniziative promosse anche da gruppi o comitati di cittadini che non risultano legalmente costituiti.

3. La Giunta Comunale, sulla base dell'istruttoria compiuta dall'apposita Commissione consiliare ed in virtù del Regolamento vigente, valuta le iniziative idonee a conseguire obiettivi di interesse sociale e culturale, provvedendo ove necessario ai relativi finanziamenti, riservandosi la facoltà di revocarli qualora si ritenesse non attuato il programma presentato.

## **Art. 43 ter. Protezione civile**

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 5 e per gli interventi di protezione civile, Il Comune stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e con tutti gli Enti Pubblici interessati.

## **Art. 44. Forum dei Servizi**

1. Il Comune promuove quali organismi di partecipazione, i Forum dei Servizi, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi. Ad essi partecipano i cittadini ed i rappresentanti delle Amministrazioni responsabili delle materie inserite nell'ordine del giorno e possono essere convocate anche sulla base di una richiesta da parte di un congruo numero di cittadini.

## **Art. 44 bis. Carte dei Servizi**

1. Il Consiglio Comunale adotta le Carte dei Servizi. Le Carte definiscono i principi ai quali si ispira la erogazione dei pubblici servizi, individuano i fattori che determinano la qualità degli stessi, riconoscono metodologie per la verifica della qualità, fissano standards di qualità da rispettare nell'erogazione dei servizi.
2. Possono essere aggiornate ed integrate per migliorare ed estenderne l'efficacia anche con il concorso dei cittadini. Ai cittadini è riconosciuto il diritto di attivarsi per il controllo e la verifica periodica degli standards di qualità anche attraverso i Forum di cui all'art. 44 o di concerto con il Difensore Civico.

## **Art. 44 ter. Ufficio Relazioni con il Pubblico**

1. Allo scopo di realizzare una politica sociale ispirata ai criteri di democraticità, funzionalità ed economicità il Comune istituisce l'Ufficio delle Relazioni col Pubblico.
2. L'U.R.P. deve svolgere le seguenti attività:
  - a) informazioni ai cittadini sugli atti amministrativi, sui Responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti e sulle modalità di erogazione dei servizi;
  - b) ricerche ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni e proposte per il miglioramento dei rapporti con

i cittadini;

- c) promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per curare la conoscenza di normative, strutture pubbliche, servizi erogati e l'informazione sui diritti dei cittadini nei rapporti con l'Amministrazione.

## **Art. 45. Azione popolare diritto d'informazione**

1. Ciascuno elettore può far valere secondo le procedure di legge, davanti alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi di spettanza del Comune.
2. Salve espresse limitazioni di legge, di regolamento o di disposizioni motivate dal Sindaco a tutela di interessi personali e pubblici, tutti gli atti dell'Amministrazione, delle sue istituzioni e dei servizi sono pubblici.
3. Il Comune, allo scopo di consentire la massima informazione si avvale, di norma, della notificazione e della pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio, e può servirsi di altri mezzi idonei a rendere l'informazione tempestiva, completa ed esatta.
4. Per l'attuazione completa del diritto di informazione la Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni.
4. Il regolamento sul diritto di accesso e di informazione dei cittadini, in ordine agli atti amministrativi del Comune di cui ai precedenti articoli disciplina, nel rispetto dei relativi principi, anche la pubblicazione degli atti previsti dall'art. 26 della L. 7.8.1990 n° 241.

## **Art. 45 bis. Procedimenti amministrativi**

1. I cittadini, singoli e organizzati, interessati hanno diritto ad ottenere la conclusione dei procedimenti amministrativi in corso presso gli uffici comunali entro i termini previsti dalle leggi vigenti.

Capo 2°

REFERENDUM PROPOSITIVI E ABROGATIVI

## **Art. 46. Modalità e materie**

1. Il Comune, su richiesta di 500 elettori risultanti iscritti alle liste elettorali al 31/12 dell'anno precedente, o di 2/3 dei Consiglieri Comunali, può promuovere referendum propositivi o abrogativi su tutte le materie e gli atti di esclusiva competenza comunale. Le relative consultazioni non possono coincidere con altre operazioni di voto.
2. Non possono essere indetti referendum sulle seguenti materie:
  - 1) Statuto Comunale;
  - 2) Regolamento del Consiglio e quello per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
  - 3) Bilancio; tributi locali e statali; tariffe; mutui;
  - 4) Strumenti urbanistici, anche attuativi;

- 5) Espropriazioni per pubblica utilità;
  - 6) Designazioni e nomine;
  - 7) Attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
3. Sono altresì escluse dalla potestà referendaria argomenti per i quali è stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

## **Art. 47. Requisiti di efficacia**

1. La richiesta di referendum è presentata al Sindaco che ne informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Il relativo quesito – di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci – deve essere accompagnato dalla quantificazione dei costi e dalla indicazione delle relative modalità di copertura.
  2. L'ammissibilità dei referendum è dichiarata, entro 60 giorni, a maggioranza da una commissione all'uopo costituita e composta dal Segretario Comunale, dal Sindaco e dai Capigruppo Consiliari.
  3. La procedura di raccolta delle firme deve essere conforme a quella prevista per i referendum nazionali.
  4. Il Sindaco entro i 30 giorni successivi alla dichiarazione di ammissibilità di cui al comma 2, indice con bando pubblico la consultazione, alla quale hanno diritto di partecipare tutti gli elettori del Comune fissandone la data.
  5. La consultazione avverrà in un solo giorno in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia. Il referendum è efficace se ha partecipato alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il quesito approvato è quello che ha ottenuto la maggioranza dei consensi validamente espressi.
  6. Entro 6 mesi dalla data di proclamazione del risultato, da parte del Consiglio Comunale devono essere deliberati gli atti conseguenti alla proposta referendaria per i quali dovrà esistere, come per legge, la richiesta copertura finanziaria.
  7. Il referendum non ha luogo qualora, prima della data fissata per il referendum, il Consiglio Comunale abbia deliberato sul quesito oggetto del referendum stesso.
  8. Non sarà, comunque, consentita più di una consultazione referendaria all'anno. Nel caso i referendum sono più di uno si raggruppano in un'unica consultazione da tenersi nell'anno in corso.
  9. Il Comune provvede a tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del referendum osservando le norme che regolano lo svolgimento dei referendum nazionali.
  10. La nomina dei Presidenti di seggio avviene mediante sorteggio tra quelli inclusi nell'apposito elenco valido per le consultazioni nazionali.
- 11. L'indennità retributiva dei Presidenti di seggio e degli scrutatori è regolata come per legge.**
- 12 I Presidenti di seggio e gli scrutatori, per il regolare esercizio delle loro funzioni, sono soggetti alle leggi vigenti in materia elettorale.**

CAPO 3°

DIFENSORE CIVICO

## **Art. 48. Requisiti**

1. Il Comune istituisce il Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità e dalla trasparenza dell'Amministrazione Comunale.
2. E' nominato fra i cittadini residenti nel Comune che abbiano i requisiti di eleggibilità e compatibilità per l'elezione a Consigliere Comunale
3. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione non superiore a quella stabilita dalla legge per la carica di Assessore.
4. Non può essere nominato alla carica di Difensore Civico:
  - a) chi si trova in condizione di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
  - b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e delle Comunità Montane, gli Amministratori delle Aziende Ospedaliere o delle Aziende Sanitarie Locali ed i componenti del CORECO sugli atti dei Comuni;
  - c) gli amministratori degli enti, aziende, consorzi dipendenti dal Comune o ai quali il Comune partecipa, nonché di Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano dal medesimo, a qualsiasi titolo, contributi o sovvenzioni;
  - d) i Ministri di culto;
  - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo, professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici continuativi e stabili con il Comune;
  - f) chi ha ascendenti o discendenti o parenti o affini fino al 4° grado che siano amministratori, Segretario o dipendenti Comunali;
  - g) chi è stato candidato e non eletto nell'ultima elezione amministrativa;
  - h) chi ricopre incarichi in organismi di partito anche a livello locale.

## **Art. 49. Elezione**

1. Il Difensore Civico è eletto direttamente dai cittadini sulla base di candidature liberamente espresse dagli stessi. L'elezione è indetta dal Sindaco mediante bando pubblico.
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da almeno cento firme da parte di cittadini residenti che godono del diritto di elettorato attivo. Potrà essere sostenuta e sottoscritta solo una candidatura. L'elenco delle firme autenticate, con l'indicazione del candidato deve essere depositato presso l'ufficio del Segretario comunale, entro le ore 12,00 del ventunesimo giorno dalla indizione. La verifica dei requisiti previsti dal presente Statuto per l'elezione a Difensore Civico è effettuata da un apposito comitato composto dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dai Capogruppo Consiliari.
3. L'elezione si svolge in un'unica giornata dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00, presso cinque seggi costituiti nelle zone di: Rogliano Nord, Rogliano Sud, Rogliano Centro e nelle Frazioni di Saliano e Balzata. Le funzioni relative alle operazioni di voto sono espletate da dipendenti comunali e rappresentanti della cittadinanza attiva secondo le modalità definite dalla Giunta comunale.
4. Gli elettori possono esprimere un solo voto presso il relativo seggio. Si può esprimere una sola preferenza sbarrando il cognome di uno dei candidati stampato sulla apposita scheda. La Giunta comunale provvederà a definire per ciascun seggio l'elenco dei cittadini che nello stesso potranno esercitare il diritto di voto.

5. Lo scrutinio è pubblico e avverrà il giorno successivo alla votazione presso la Sala del Consiglio Comunale a cura del Segretario Comunale e di due dipendenti comunali. E' proclamato Difensore Civico il candidato che otterrà più voti. I voti conseguiti da ciascun candidato e la proclamazione del vincitore verranno attestati in un apposito verbale sottoscritto dal Segretario Comunale.
6. Dall'elezione del Difensore Civico ne prende atto il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla proclamazione.
7. L'elezione è valida qualora abbiano votato almeno il 25% degli aventi diritto.
8. Qualora non si raggiunge il quorum di cui al comma 7 si procede a nuova indizione.
9. Il Difensore Civico assume di fronte alla Comunità l'impegno morale di rinunciare alla candidatura a Sindaco nei quattro anni successivi al suo mandato.

## **Art. 50. Funzioni, mezzi e prerogative**

1. Le funzioni del Difensore Civico sono le seguenti:
  - a) svolge attività di comunicazione ed informazione sui diritti dei cittadini e sui doveri della pubblica amministrazione;
  - b) realizza iniziative di verifica della qualità dei servizi previsti nelle carte dei servizi o che si ritiene di rilevante interesse per i cittadini;
  - c) realizza iniziative di controllo sul regolare svolgimento del procedimento amministrativo.
2. L'ufficio del Difensore Civico ha sede in locali del Palazzo Comunale ed è dotato dall'Amministrazione di attrezzature, personale o di quant'altro necessario al suo funzionamento.
3. Il Difensore Civico, di propria iniziativa o su richiesta di cittadini, associazioni, comitati, può intervenire presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, i consorzi, le società, le ditte che gestiscono i servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale o in quello di interesse del Comune, per lo svolgimento delle proprie funzioni.
4. A tale scopo, ha diritto di accedere agli Uffici Comunali, di esaminare atti, pratiche, di richiedere chiarimenti, notizie e documenti ritenuti necessari all'espletamento delle sue funzioni senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. I responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a prestargli la massima collaborazione e, se richiesto, ad esaminare congiuntamente la pratica entro i termini predisposti.
5. Il Difensore Civico, acquisiti tutti i documenti o le informazioni utili, rassegna il proprio parere scritto ai cittadini, alle associazioni, ai comitati che hanno richiesto il suo intervento e in caso di ritardo, invita gli organi competenti a provvedere entro termini definiti a segnalare agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
6. L'eventuale dissenso o rigetto dell'Amministrazione sulle indicazioni del Difensore Civico deve essere specificatamente motivato ed egli può, altresì chiedere il riesame del provvedimento nel caso ravvisi irregolarità o vizi procedurali, ed impugnarlo nella sede competente.
7. Il Sindaco, nei predetti casi, è tenuto a sottoporre la questione al Consiglio Comunale inserendola all'ordine del giorno nella prima seduta utile.

## **Art. 51. Rapporti con il Consiglio**

1. Il Difensore Civico, in casi di particolare importanza o meritevoli di urgente segnalazione, può chiedere di essere sentito dal Consiglio ed a tale scopo ne sollecita la convocazione al Sindaco che dovrà riunire il consesso tenendo presenti i motivi della richiesta.
2. Entro il mese di marzo, presenta al Consiglio la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni, le irregolarità, le inadempienze riscontrate, suggerendo i rimedi per l'eliminazione e formulando proposte rivolte a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. La relazione, dopo la discussione del Consiglio, viene pubblicata a cure e spese dell'Ente.

## **Art. 52. Decadenza e revoca**

1. Il Difensore Civico resta in carica 4 anni indipendentemente dalla legislatura e non é rieleggibile. Decade per la perdita dei requisiti richiesti dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale o per il sopraggiungere di una delle cause previste dal precedente art. 48 dello Statuto.
2. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato quando ne facciano richiesta almeno 1000 cittadini oppure 4/5 dei Consiglieri Comunali assegnati.

### TITOLO 5°

#### SERVIZI COMUNALI

##### Capo 1°

#### ATTUAZIONE. MODALITÀ

## **Art. 53. Individuazione**

1. La legge stabilisce i servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune.
2. Il Comune provvede a gestire i servizi pubblici comunali, finalizzati alla produzione di beni, allo svolgimento di varie attività per la realizzazione di fini sociali, ed alla promozione dello sviluppo della collettività.
3. Il Consiglio Comunale nell'ambito delle leggi statali e regionali, individua e istituisce nuovi servizi pubblici per soddisfare esigenze di varia natura della collettività.
4. Sono compresi nei servizi di cui al precedente comma, quelli di trasporto per il collegamento dei quartieri e delle zone periferiche al Capoluogo e di quest'ultimo alle Frazioni ed agli altri agglomerati urbani.

## **Art. 54. Servizi associati**

1. Il Comune, ricorrendo i presupposti di reciproca convenienza, economicità, funzionalità e di completo soddisfacimento delle esigenze delle rispettive comunità, può promuovere e attuare forme di collaborazione, per la gestione dei servizi pubblici con i Comuni contermini, con la Provincia, con altri Enti pubblici, ivi comprese le Comunità Montane, quando a ciò sono autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti,

attraverso la costituzione di aziende speciali o di consorzi e la stipulazione di convenzioni di cui agli artt. 23-24-25 della legge 8.6.1990 n.° 142 per come modificati ed integrati.

## **Art. 54 bis. Riunione dei Comuni**

1. Il Comune di Rogliano, impronta la sua azione al conseguimento della fusione con i Comuni di Marzi e Santo Stefano di Rogliano promuovendo tutte le iniziative opportune per la costituzione di una unione finalizzata all'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi così come previsto dall'art. 26 legge 08.06.1990 n. 142 e successive modificazioni.

## **Art. 55. Forme di gestione**

1. Il Comune può gestire in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 142/90.
2. Il regolamento individua tali servizi e specifica ogni modalità per il loro funzionamento.

## **Art. 56. Gestione esternalizzata**

1. Oltre che nelle forme di cui agli articoli precedenti, il Comune può gestire i servizi pubblici attraverso:
  - a) la concessione a terzi - privati, cooperative o società – sussistendo ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - b) a mezzo di società per azione o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico del Comune o dallo stesso partecipate, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale, l'intervento di più soggetti pubblici o privati.

### TITOLO 6°

### ORDINAMENTO FINANZIARIO

### Capo 1°

### AUTONOMIA

## **Art. 57. Principi**

1. Il Comune nell'ambito e nei limiti imposti sulla finanza locale, ha propria autonomia finanziaria che si fonda su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e in tale azione si adegua ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. Di tutti i beni del Comune è redatto inventario.

4. Il Consiglio Comunale delibera, in conformità alla legge e allo Statuto, il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti.

## **Art. 58. Risorse**

1. La Finanza del Comune è costituita da:
  - imposte proprie;
  - addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
  - entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  - risorse per investimenti;
  - altre entrate di diversa natura.
2. Spettano, altresì, al Comune le tasse, i diritti, le tariffe, i contributi e corrispettivi sui servizi di propria competenza.
3. Nei casi in cui lo Stato o la Regione, prevedano con legge, la gratuità di servizi di competenza Comunale, ovvero determinano prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, al Comune devono essere garantite risorse finanziarie compensative.

## **Art. 59. Bilancio di previsione**

1. L'ordinamento contabile e finanziario del Comune si uniforma alle disposizioni di legge in materia.
2. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo - deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, corredato dalla relazione previsionale, programmatica, e dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale - va redatto e predisposto con la osservanza dei principi dell'annualità, unità, universalità e integrità, veridicità, pubblicità, pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono informarsi alla chiarezza e specificazione, e gli allegati devono consentire la lettura dettagliata e intelligibile secondo programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della reale copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico.

## **Art. 60. Redazione ed approvazione**

1. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria, sono predisposti dalla Giunta Comunale previo esame dei criteri d'impostazione e definizione dei programmi e degli obiettivi con la competente commissione comunale. Gli stessi atti sono sottoposti a consultazione degli organi di partecipazione popolare per il relativo parere espresso secondo modalità e tempi fissati dal regolamento.
2. Il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati osservando il termine e i principi di cui al precedente art. 59.
3. Nella riunione di seconda convocazione il bilancio di previsione con gli allegati di cui al comma precedente è approvato con la presenza di almeno metà dei Consiglieri in carica ed a maggioranza di voti.
4. Prima della approvazione del Bilancio, il Consiglio determina le tariffe ed i prezzi dei servizi pubblici.

## **Art. 61. Rendiconto della gestione**

1. I risultati di gestione attinenti ai costi sostenuti e ai proventi conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati secondo contabilità economica e dimostrati nel rendiconto della gestione il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e quello patrimoniale.
5. Il rendiconto è accompagnato dalla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
6. Oltre alla relazione di cui al 2° comma, al Rendiconto devono essere allegati la relazione dell'organo di revisione e l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
7. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, salva diversa disposizione di legge, con la presenza e la maggioranza di cui al precedente art. 60.

### CAPO 2°

### REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

## **Art. 62. Collegio dei Revisori**

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti ed a maggioranza dei Consiglieri in carica nel rispetto delle procedure di legge, il Collegio dei Revisore dei Conti composto da tre membri scelti nel rispetto dell' art. 57, 8° comma, della legge 8.6.1990 n.° 142 e in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale.
2. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni; possono essere rieletti per una sola volta e non sono revocabili salvo inadempienze al loro incarico. In tal caso la revoca è deliberata dal Consiglio ed a maggioranza di voti dei Consiglieri in carica.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la imparzialità e l'indipendenza del revisore medesimo.

## **Art. 63. Competenze, diritti e doveri**

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale, secondo le norme previste nel regolamento, nella sua funzione di indirizzo e controllo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.
2. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione medesima e redige all'uopo una adeguata ed esplicita relazione a corredo della relativa proposta di deliberazione, la quale può contenere rilievi, proposte e suggerimenti tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e possono partecipare, se richiesti e comunque senza diritto al voto ma per esprimere parere su specifici argomenti o problemi, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

4. I Revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e riferiscono al Sindaco, al Direttore Generale ed al Segretario Comunale su eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente. Nel caso di gravi irregolarità, sollecitano al Sindaco la riunione immediata del Consiglio per poter riferire al riguardo ed attivare le procedure conseguenti per l'imputazione di eventuali responsabilità.

## CAPO 3°

### APPALTI E CONTRATTI

#### **Art. 64. Procedure**

1. Il Comune, in relazione alla propria attività istituzionale, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, agli affitti, alle permutate ed alle locazioni, con l'osservanza delle procedure previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del Settore cui la procedura è assegnata.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
5. Per la stipulazione dei contratti, in rappresentanza del Comune, interviene il Responsabile di cui al secondo comma, o chi legalmente lo sostituisce.

## TITOLO 7°

### FUNZIONE NORMATIVA

#### Capo 1°

### REGOLAMENTI COMUNALI

#### **Art. 65. Potestà regolamentare**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. La modifica e l'abrogazione di un regolamento sono di competenza dell'organo che lo ha adottato.
8. In caso di abrogazione, totale o parziale, di regolamenti di cui il Comune deve obbligatoriamente dotarsi, si dovrà contemporaneamente procedere alla adozione delle disposizioni sostitutive.

## **Art. 66. Entrata in vigore**

1. I regolamenti comunali, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di adozione o di modifica, sono pubblicati all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.
2. Qualora intervenga una norma di legge o di Statuto la quale contrasti con una regolamentare, quest'ultima dovrà ritenersi implicitamente abrogata, e, se trattasi di disposizione necessaria, l'organo competente dovrà tempestivamente adeguarla.

### Capo 2°

## STATUTO COMUNALE

## **Art. 67. Modifiche e abrogazione**

1. Le modifiche e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4 della legge 8.6.1990 n.° 142 e ss. mm.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi, enuncianti principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa del Comune, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla entrata in vigore delle suddette leggi.
3. In tutte le proposte modificative o abrogative sono attivate procedure di consultazione popolare a mezzo pubbliche assemblee, rese note con idonei manifesti, da tenersi non oltre il trentunesimo giorno antecedente la seduta consiliare recante all'ordine del giorno dette proposte. Entro il medesimo termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria, dandone avviso di tale deposito secondo le forme previste dallo Statuto e dal regolamento.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale unitamente alla bozza del nuovo Statuto.
5. La proposta di revisione o di abrogazione dello Statuto respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non per sopraggiunti motivi.

## **Art. 68. Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto, dopo il controllo del competente organo regionale, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
2. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce, attesta l'entrata in vigore dello Statuto.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, corredato dalle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
4. Spetta al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale promuovere tutte le iniziative volte a fare conoscere lo Statuto ai cittadini.

